



CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 121 Data 30/07/2021	OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2021.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di luglio alle ore 11:30 e successive, nella Sala dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	x	ALTOMARE ANNA	CONSIGLIERE	
AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE		ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	x
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE		CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	x	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE		CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	
COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	x	COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	x
COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE		CRITELLI ANDREA	CONSIGLIERE	x
DE SARRO VINCENZO	CONSIGLIERE		GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	x
GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	x	MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE	
MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE	x	MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	x	POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	x
PRATICO AGAZIO	CONSIGLIERE		PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	x
RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	x	RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	
ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE		SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE		TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE	x			

PRESENTI N° 14

ASSENTI N° 19

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott. Antonino Ferraiolo in qualità di Vice Segretario Generale.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI ad oggetto **Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2021**. che di seguito si riporta :

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l. 99/2021), che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

VISTO il Regolamento di applicazione della Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30/07/2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017, n° 17 del 20/02/2018, n° 63 del 30/04/2020, n° 86 del 25/06/2020 ed in ultimo con **n° 79 del 24/06/2021**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, adottata preliminarmente nella stessa seduta, avente ad oggetto: “ preso d’atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021”;

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 14.377.509,30 (€ 14.737.806,83 cui vanno sottratti: € 75.297,46 connessi al contributo MIUR; € 285.000,00 proventi Royalties impianto Alli), che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 14.377.509,30 (€ 14.737.806,83 cui vanno sottratti: € 75.297,46 connessi al contributo MIUR; € 285.000,00 proventi Royalties impianto Alli), di cui € 7.926.467,11 per costi variabili ed € 6.811.339,72 per costi fissi;

PRESO ATTO che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad 14.377.509,30 (€ 14.737.806,83 cui vanno sottratti: € 75.297,46 connessi al contributo MIUR; € 285.000,00 proventi Royalties impianto Alli);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 25 giugno 2020 con la quale il Comune di Catanzaro, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario

2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre annualità nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 24 giugno 2021, avente ad oggetto: " Riconoscimento riduzioni delle tariffe taxa rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche per l'emergenza epidemiologica Covid – 19 in atto. Differimento termine di pagamento 1° rata Tari

scadente al 31 maggio 2021 per le utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale. Approvazione.

CONSIDERATO che:

- alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella delibera consiliare di cui sopra;
- il contributo agevolazione 2021 a utenza non domestica, di cui al predetto art. 6 D.L. 73/2021 (Sostegni bis, emanato solo in data 25 maggio 2021) ammonta per il Comune di Catanzaro ad € 633.101,00, costituente l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato. Ciò in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);
- le minori entrate stimate, a seguito di riconoscimento delle riduzioni alle utenze non domestiche, saranno compensate con il fondo dell'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art 106 del D.L. n° 34/2020;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Catanzaro nella misura massima (5%);

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

propone al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE			ANNO 2021	
CLASSE	NUMERO COMPONENTI	DESCRIZIONE	TARFISSA	TARVARIA
1	1	UTENZE DOMESTICHE	1,00240	56,41442
1	2	UTENZE DOMESTICHE	1,16329	78,98019
1	3	UTENZE DOMESTICHE	1,26229	101,54597
1	4	UTENZE DOMESTICHE	1,34892	124,11173
1	5	UTENZE DOMESTICHE	1,36128	163,60184
1	6	UTENZE DOMESTICHE	1,37366	191,80905

UTENZE NON DOMESTICHE			ANNO 2021	
CLASSE	USO	DESCRIZIONE	TARFISSA	TARVARIA
2	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,97847	1,76306
2	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,47599	1,32068
2	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,38178	1,25016
2	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,32390	2,09962

2	5	STABILIMENTI BALNEARI	1,85285	1,66688
2	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,79004	1,61559
2	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,79991	3,42351
2	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,66937	2,40415
2	9	CASE DI CURA E RIPOSO	3,42306	3,08373
2	10	OSPEDALE	4,49079	4,03898
2	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,67428	3,30170
2	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,48093	2,22144
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,54868	3,17348
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,71063	4,23772
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,85778	2,56443
2	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,73774	2,80920
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4,71063	4,23451
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,26605	2,92025
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,61148	3,22477

2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,95199	2,64457
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,88919	2,59968
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	8,54194	7,67406
2	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,00808	7,18041
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8,03947	7,21247
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	7,66262	6,89192
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,89905	4,41404
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,08568	9,98205
2	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,84688	4,68600
2	29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	10,52040	9,45634
2	30	DISCOTECHHE, NIGHT-CLUB	5,99821	5,38530

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30/07/2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017, n° 17 del 20/02/2018, n° 63 del 30/04/2020, n° 86 del 25/06/2020 ed in ultimo con **n° 79 del 24/06/2021**, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI in esso contenute al Titolo IV;

3) di dare atto che al fine di contrastare gli effetti negativi prodotti sul tessuto economico sociale dalle stringenti misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione della pandemia Covid – 19, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 24 giugno 2021, sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche, che hanno subito la chiusura forzata delle attività, o per quelle attività che pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda), nella misura massima di € 633.101,00, costituente l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato (art. 6 D.L. 73/2021 - Sostegni bis -), alle seguenti utenze non domestiche:

Classe Uso DescrUso

02 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASILI
02 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
02 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURA
02 05 STABILIMENTI BALNEARI
02 07 ALBERGHI CON RISTORANTE
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
02 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATUR
02 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILAT
02 17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT
02 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT
02 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPAN
02 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZ
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE
02 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
02 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
02 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIME

4) di dare atto che il riconoscimento delle suddette agevolazioni non incidono sulla determinazione delle tariffe, che dovranno essere determinate in funzione dell'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, pari ad 14.377.509,30 (€ 14.737.806,83 cui vanno sottratti: € 75.297,46 connessi al contributo MIUR; € 285.000,00 proventi Royalties impianto Alli);

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Catanzaro;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL FUNZIONARIO

Carlo Emilio Cipparrone

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/07/2021

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
In bilancio al capitolo 290 (entrata), risulta stanziato l'importo del gettito Tari anno 2021.
L'accertamento di detto importo, calcolato sulla base delle nuove tariffe, verrà registrato al completamento dell'invio degli avvisi Tari alle utenze domestiche (già avvenuto) ed alle utenze non domestiche (in fase di completamento).

Data 27/07/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni che introduce il punto iscritto all'ordine del giorno;

VISTO il parere dalla terza Commissione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del 30.07.2021, avente ad oggetto: " preso d'atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021";

UDITO il Presidente del Consiglio Marco Polimeni il quale pone in votazione l'argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 14

VOTANTI N. 14

Voti favorevoli: n. 14 (Abramo, Angotti, Ciciarello, Costa, Costanzo M., Critelli, Gallo, Mancuso R., Mirarchi, Pisano, Polimeni, Procopi, Renda, Ursino);

Astenuti: =====;

Contrari: =====;

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale

1. di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE			ANNO 2021	
CLASSE	NUMERO COMPONENTI	DESCRIZIONE	TARFI SSA	TARVARIA
1	1	UTENZE DOMESTICHE	1,002 40	56,41442
1	2	UTENZE DOMESTICHE	1,163 29	78,98019
1	3	UTENZE DOMESTICHE	1,262 29	101,54597
1	4	UTENZE DOMESTICHE	1,348 92	124,11173
1	5	UTENZE DOMESTICHE	1,361 28	163,60184

1	6	UTENZE DOMESTICHE	1,373 66	191,80905
---	---	-------------------	-------------	-----------

UTENZE NON DOMESTICHE			ANNO 2021	
CLASSE	USO	DESCRIZIONE	TARFI SSA	TARVARIA
2	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,978 47	1,76306
2	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,475 99	1,32068
2	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,381 78	1,25016
2	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,323 90	2,09962
2	5	STABILIMENTI BALNEARI	1,852 85	1,66688
2	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,790 04	1,61559
2	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,799 91	3,42351
2	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,669 37	2,40415
2	9	CASE DI CURA E RIPOSO	3,423 06	3,08373
2	10	OSPEDALE	4,490 79	4,03898
2	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,674 28	3,30170
2	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,480 93	2,22144
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,548 68	3,17348
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,710 63	4,23772
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,857 78	2,56443
2	16	BANCHI DI MERCATO	2,737	2,80920

		BENI DUREVOLI	74	
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4,710 63	4,23451
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,266 05	2,92025
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,611 48	3,22477
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,951 99	2,64457
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,889 19	2,59968
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	8,541 94	7,67406
2	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,008 08	7,18041
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8,039 47	7,21247
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	7,662 62	6,89192
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,899 05	4,41404
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,08 568	9,98205
2	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,846 88	4,68600
2	29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	10,52 040	9,45634
2	30	DISCOTECHES, NIGHT- CLUB	5,998 21	5,38530

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30/07/2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del 30/03/2017, n° 17 del 20/02/2018, n° 63 del 30/04/2020, n° 86 del 25/06/2020 ed in ultimo con **n° 79 del 24/06/2021**, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI in esso contenute al Titolo IV;

3) di dare atto che al fine di contrastare gli effetti negativi prodotti sul tessuto economico sociale dalle stringenti misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione della pandemia Covid

– 19, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 24 giugno 2021, sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche, che hanno subito la chiusura forzata delle attività, o per quelle attività che pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda), nella misura massima di € 633.101,00, costituente l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato (art. 6 D.L. 73/2021 - Sostegni bis -), alle seguenti utenze non domestiche:

Classe Uso DescrUso

02 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASILI
02 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
02 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURA
02 05 STABILIMENTI BALNEARI
02 07 ALBERGHI CON RISTORANTE
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
02 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATUR
02 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILAT
02 17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT
02 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT
02 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPAN
02 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZ
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE
02 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
02 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
02 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMIE

4) di dare atto che il riconoscimento delle suddette agevolazioni non incidono sulla determinazione delle tariffe, che dovranno essere determinate in funzione dell'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, pari ad 14.377.509,30 (€ 14.737.806,83 cui vanno sottratti: € 75.297,46 connessi al contributo MIUR; € 285.000,00 proventi Royalties impianto Allì);

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Catanzaro;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente

Sig. Marco Polimeni

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Vice Segretario

Dott. Ferraiolo Antonino

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)